



contro Pallavolo Saronno, tutte del Campionato 2D/F Girone B, con applicazione al signor Cunati Giuliano, Presidente della società Pallavolo Oggiona della sanzione della multa di € 50,00= e trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza in riferimento all'atleta Usai Sarah.

### **Conclusioni delle parti**

come in atti.

### **FATTO E DIRITTO**

L'atleta Usai Sarah ha preso parte alle gare n. 3743/3750/3753 nella compagine della Pallavolo Oggiona, pur in assenza di rituale trasferimento dalla precedente società, la Panta Rei A.S.D..

Nel caso di specie, la suddetta atleta non è mai stata tesserata per la società Pallavolo Oggiona, rimanendo ufficialmente nella società d'origine, la Panta Rei Asd.. Seppure l'atleta rivendica la propria buona fede affermando di aver completato la procedura di trasferimento già precaricata riuscendo ad apporre la firma digitale successivamente alla scadenza utile a causa di un problema informatico, è evidente come la procedura di trasferimento dell'atleta non era comunque completata dalla società Pallavolo Oggiona e quindi non omologata dalla FIPAV.

Indubbiamente, la società Pallavolo Oggiona ha commesso una grave scorrettezza nell'utilizzare per ben tre gare un'atleta della quale conosceva l'irregolare tesseramento, non avendo completato la procedura di trasferimento.

Peraltro, è assolutamente singolare come nemmeno i direttori di gara delle tre partite esaminate abbiano verificato il regolare tesseramento degli atleti, dal momento che un'accurata verifica sul campo (che obbligatoriamente gli arbitri devono eseguire) avrebbe potuto evitare a priori la commissione di un illecito sportivo.

Il GUP di Varese nell'assumere il provvedimento impugnato in questa sede ha senz'altro perseguito l'obiettivo di una decisione di giustizia sostanziale, riportando ad equità le sorti del campionato, tuttavia, l'omologa della gara costituisce quel limite oltre il quale il risultato non può più essere messo in discussione (salvi gli errori materiali) o il caso espressamente regolamentato di revoca dell'omologa del tesseramento.

Le gare in contestazione sono state regolarmente omologate dal GUP con i comunicati ufficiali n. 65, 70 e 71.

L'omologa della gara è, infatti, la sede appropriata per la verifica della regolarità del tesseramento dei partecipanti e del regolare svolgimento della gara.

Intervenuta quest'ultima, si forma giudicato sul regolare svolgimento della gara, che può essere messo in discussione, a mente dell'art. 42 punto 2, soltanto in caso di pronuncia di revoca dell'omologazione del tesseramento secondo quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione (...).

Ciò non è avvenuto e non è quindi possibile un nuovo esame di merito.

Per tali motivi il ricorso deve essere accolto ed a ciò consegue la restituzione della tassa di impugnazione.

Il Procuratore Federale, al quale la presente sentenza è comunicata, valuterà, per quanto di sua competenza, se avviare un procedimento disciplinare in relazione ai fatti emersi in questo giudizio.

**P.Q.M.**

la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso proposto dalla società pallavolo Oggiona e per l'effetto che ne

consegue annulla in toto il provvedimento assunto dal GUP di Varese in data 09.05.12.

- dispone la restituzione della tassa di impugnazione versata dalla società ricorrente;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 26.06.12.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 05/07/2012

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi